

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Il rinvio d'ufficio dell'udienza non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa.**

*Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis co IV c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa; ciò in quanto l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale e, si aggiunga, per la proposizione delle eccezioni, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, co V c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.*

## **Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 6.6.2013**

*...omissis...*

La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Preliminarmente, va osservato che nessuna decadenza si è verificata in capo alla convenuta dalla facoltà di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice.

Infatti, va osservato in proposito che solo il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis co IV c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa; ciò in quanto l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza

dalla proposizione della domanda riconvenzionale e, si aggiunga, per la proposizione delle eccezioni, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, co V c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (in termini, Cass. n. 20667/2010; Cass. n. 17032/2008; Cass. n. 9351/2003).

Ebbene, la prima udienza venne proprio rinviata ai sensi del predetto art. 168-bis co V c.p.c. al 21.5.2007; parte convenuta si costituì in data 5.12.2006 e, pertanto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 co II c.p.c., evitando qualsiasi decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito. Ciò precisato, e venendo al merito della controversia, non può innanzi tutto prescindere dalla tardività della riserva apposta sul Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 18 Aprile 2006, controfirmato dalla appaltatrice Ecoservice in data successiva.

...omissis...

Fatte tali osservazioni - di per sé assorbenti in considerazioni della tardività della riserva e della sua inammissibilità - si rileva per completezza che, in ogni caso, la riduzione del quantitativo era da considerarsi legittima in quanto dipendente dalle interruzioni del funzionamento dell'impianto di Colleferro, tutte debitamente comunicate dalla committenza all'appaltatore.

Prima di esaminare le risultanze della istruttoria, si richiameranno le norme di riferimento del contenzioso in questione, da individuarsi nelle disposizioni di cui all'art. 1 del Capitolato d'Oneri (doc. 3 fasc. parte attrice) richiamato dall'art. 14 del contratto d'appalto.

L'articolo 1 co II prevedeva che la quantità di materiale da trasportare dal Lunedì al Sabato sarà mediamente di 550 t/ settimanali con variazioni da 400 a 650 t/ settimanali (4-5 viaggi al giorno, 18-25 viaggi a settimana).

Il successivo comma V stabiliva invece che in caso di fermata dell'impianto di produzione di xxx/ o dell'impianto di recupero energetico xxx per guasto, manutenzione o altro l'Appaltatore sarà tempestivamente avvertito della necessità di interrompere il servizio ed in tale ipotesi non potrà pretendere alcun risarcimento da parte della stazione appaltante per il mancato servizio.

Ebbene, l'istruttoria svolta ha effettivamente confermato non solo che vi era stata la chiusura dell'impianto di Colleferro per alcuni periodi ma anche che tale chiusura era stata debitamente comunicata all'appaltatore.

Invero, il teste xxxx ha riferito sia in ordine alla chiusura degli impianti di xxxx nei periodi indicati nel capitolo sia in ordine alla circostanza che il responsabile xxx., o i suoi collaboratori, avevano comunicato all'appaltatore tali periodi di chiusura.

Il teste C.C. ha confermato la circostanza, riferendo che era proprio lui che comunicava all'appaltatore i periodi di chiusura di una o di entrambi gli impianti di Colleferro che, effettivamente, rimasero chiusi per tutto l'arco temporale indicato nel capitolo di prova.

Pare pertanto evidente che la contrazione dell'attività di trasporto del Combustibile Derivato dai Rifiuti dipese dalla chiusura degli impianti di Colleferro, debitamente comunicata all'appaltatore che, in forza del citato disposto nel co V dell'art. 1 xxxxx, nulla può pretendere per il mancato servizio e, quindi, per il mancato conseguimento del 'minimo garantito'.

Anche perché va aggiunto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, nessun 'minimo garantito' era stato previsto in favore dell'appaltatore, in quanto se è vero che l'art. 1 co 11 del Capitolato d'Oneri aveva previsto una

quantità media da trasportare di 550 t/ settimanali con variazioni da 400 a 650 t/ settimanali, è altresì indubitabile che l'art. 5 del contratto d'appalto- nel determinare in Euro 593.494,00, oltre IVA, l'importo complessivo del contratto calcolato in base alla media di 550 tonnellate settimanali- aveva espressamente previsto che il suddetto importo complessivo è da considerarsi puramente indicativo e pertanto suscettibile di variazioni in sede di espletamento nell'appalto, sulla base dei quantitativi effettivi dei rifiuti che costituiranno oggetto del servizio durante la vigenza contrattuale.

Conclusivamente, e fermo restando la tardività della riserva apposta, può affermarsi che nessun corrispettivo 'minimo garantito' era stato previsto in favore dell'appaltatore, in quanto il corrispettivo poteva anche variare in conseguenza della chiusura degli impianti, sempre che tale chiusura fosse comunicata all'appaltatore: e si è visto che la committenza ha effettivamente comunicato tempestivamente tutti i periodi nei quali gli impianti di Colleferro erano rimasti chiusi.

La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta dalla xxx sas nei confronti della xxxx spa e condanna la xxxxE al pagamento, in favore della xxxxx, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.000(Euro 2.000 per diritti, Euro 3.000 per onorari), oltre spese generali nella misura del 12,5%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2013.